

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 803-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 15 novembre 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
col **Ministro delle finanze**  
col **Ministro del tesoro**

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
col **Ministro dell'ambiente**  
e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Rinvio per il contenuto dell'Accordo alla relazione ministeriale, va qui solo sottolineato che il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia di Trieste è una delle numerose iniziative scientifiche generate dall'attività del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, il quale ha fin dall'inizio stretto intensi rapporti con gli studiosi dei paesi in via di sviluppo. Tali rapporti si sono sviluppati dapprima nel campo della ricerca scientifica e successivamente anche in quello della tecnologia applicata. Va anche rilevato che 2 dei 4 membri del Comitato direttivo del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia saranno rappresentanti del Governo italiano. L'Accordo ha durata indefinita, con possibilità di sospensione mediante notifica con 24 mesi di

anticipo, e ne è prevista l'automatica cessazione della vigenza in caso di trasferimento del Centro dal territorio italiano.

Va altresì rimarcato che la Commissione bilancio ha condizionato il proprio nulla osta alla indicazione nel testo che trattasi di onere a regime, allo scorrimento del riferimento della copertura al nuovo triennio 1995-1997 nonchè alla clausola che la definitiva approvazione faccia seguito a quella della legge finanziaria. Per tenere conto di quanto richiesto dalla Commissione bilancio, la Commissione esteri propone la modifica dell'articolo 3, comma 1.

La Commissione affari esteri, all'unanimità, propone l'approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: ELLERO)

13 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: ZACCAGNA)

11 ottobre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, condiziona il proprio nulla osta alla indicazione nel testo che trattasi di onere a regime, allo scorrimento del riferimento della copertura al nuovo triennio 1995-1997 nonchè al fatto che la definitiva approvazione deve susseguire a quella della legge finanziaria. La prima condizione si basa sul presupposto che, ove dovessero essere necessari ulteriori fondi per far fronte all'accordo, occorrerà reperire idonea copertura finanziaria con apposito provvedimento legislativo, se il disegno di legge in esame non sarà stato attuato con l'istituzione di un capitolo obbligatorio, nel qual caso si potrà far ricorso all'apposito fondo di riserva.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con scambio di lettere, fatto a Vienna il 9 novembre 1993.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.000 milioni annui, **a regime**, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del bilancio triennale **1995-1997, del** capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno **1995**, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*